

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2014

**Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per
l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio del 19 gennaio 2009. (14A03626)**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio
2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE)
n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visti in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che
prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza
delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29

ottobre 2009 recante modalita' di applicazione del regime di

pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009

del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30

novembre 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)

n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la

modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo

nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al

medesimo regolamento e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti

agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013 di seguito denominato «Regolamento

transitorio» che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali,

nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel

territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, «Regolazioni

dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e),

della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 recante disposizioni

per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del

Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2009 recante disposizioni

per l'attuazione del regime di pagamento unico;

Considerato che il Regolamento transitorio attribuisce ai singoli

Stati membri la possibilità di emendare le misure di sostegno

specifico previste dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del

Consiglio del 19 gennaio 2009 e che pertanto le disposizioni di cui

al DM 29 luglio 2009 possono essere modificate in conformita' a

quanto statuito nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno conformare il DM 29 luglio 2009 al Regolamento
transitorio;

Considerato che il regime delle quote per la barbabietola da
zucchero cessa al 30 settembre 2017, rischiando di aggravare la
situazione di riduzione delle superfici investite a tale coltura
registrata gia' nel corso della passata campagna con parziale
utilizzo del plafond reso disponibile ai sensi dell'art. 8 del DM 29
luglio 2009;

Ritenuto opportuno aumentare a € 500,00 ad ettaro l'importo massimo
unitario del pagamento annuo supplementare di cui all'art. 8, comma
3, del DM 29 luglio 2009;

Considerato che alla luce dell'impatto che la riforma dei pagamenti

diretti di cui al regolamento UE n. 1307/2013 avrà, in modo particolare, per il settore del tabacco appare opportuno assicurare, nel periodo transitorio, un maggiore supporto alle produzioni che rispettano le condizioni ed i requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato n. 2 del DM 29 luglio 2009, nonché alle varietà destinate alla produzione di sigari di qualità, stabilizzando così le superfici coltivate a tabacco con le varietà di Kentucky e Nostrano del Brenta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, l'aiuto di Stato, erogato nell'ambito del regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, è cessato al 31 dicembre 2011;

Considerato che si rende necessario assicurare efficienza al livello degli investimenti realizzati dalla filiera incentivando nel

contempo la qualita' delle produzioni destinate sia alla

trasformazione sia al consumo diretto;

Ritenuto opportuno inserire, tra i settori beneficiari dell'aiuto

specifico per il miglioramento della qualita', le produzioni di

patate avviate alla trasformazione industriale e le produzioni di

patate certificate nell'ambito dei vigenti sistemi di qualita' DOP e

IGP, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di

cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato opportuno sviluppare sinergie nel processo di

programmazione, aggregazione e qualificazione della produzione di

patate destinate alla trasformazione e dei suoi derivati in funzione

di obiettivi di mercato, anche al fine di assicurare sufficienti

livelli di prodotto in quantita' e qualita';

Considerato che, nell'ottica di una valorizzazione del prodotto da

destinare alla trasformazione, e' opportuno che le organizzazioni dei

produttori di patate, riconosciute ai sensi del decreto legislativo

n. 102/2005, si impegnino a realizzare un idoneo piano di

tracciabilit  del prodotto delle proprie aziende associate;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella

seduta del 20 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al DM 29 luglio 2009

1. L'art. 1, comma 3, del DM 29 luglio 2009,   sostituito dal

seguito:

«3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE) n.

73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, cos  come modificato

dall'art. 6, comma 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1310/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, entro il 1°

febbraio 2014 e con effetto dalla domanda unica 2014, le disposizioni

di cui al DM 29 luglio 2009 possono essere modificate in conformita'

a quanto statuito nel medesimo articolo».

2. L'art. 2, comma 1, lettera c), del DM 29 luglio 2009 e'

sostituito dal seguente:

«c) una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto

assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e

zucchero, nonche' della riserva nazionale, secondo quanto disposto

all'art. 69, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CE) n. 73/2009,

come modificato dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; l'esatta fissazione

della percentuale di riduzione sara' oggetto di determinazione da

parte di AGEA».

3. L'art. 7, comma 1 e comma 5, del DM 29 luglio 2009 sono

sostituiti dai seguenti:

«1. Una somma di € 22.500.000,00 e' destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 con esclusione della varieta' Nostrano del Brenta».

«5. La somma di € 2.000.000,00 e' destinata a pagamenti annui supplementari a favore dei produttori di tabacco destinato alla produzione di foglie da fascia per sigari che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varieta' Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione.»

4. L'art. 8, comma 3, del DM 29 luglio 2009 e' sostituito dal seguente:

«3. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per l'anno 2014 e' fissato in € 500,00 per ettaro.»

5. Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 e'

inserito il seguente articolo:

Art. 9-bis.

Sostegno specifico per il miglioramento

della qualita' delle patate

1. La somma di € 3.000.000,00 e' destinata a pagamenti annuali a favore dei produttori di patate associati ad organizzazioni di produttori riconosciute (O.P.) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che, per il 2014, consegnano il prodotto a strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di fornitura sottoscritto tra le citate O.P. e le imprese di trasformazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le produzioni sono tracciate e inserite nei contratti di coltivazione (tra produttore e O.P.) predisposti dalle O.P. e

depositati dalle stesse entro il 30 aprile 2014 sulla base dei

contratti di fornitura (tra O.P. e industria di trasformazione)

coerenti col Contratto quadro nazionale sottoscritto, ai sensi del

decreto legislativo n. 102/2005, dalle Organizzazioni comuni

riconosciute con le Associazioni di categoria delle industrie di

trasformazione. Le O.P. e le industrie di trasformazione, che hanno

dato mandato alle rispettive rappresentanze, devono essere

individuate specificatamente nel Contratto quadro;

b) per la coltivazione e' utilizzata semente certificata nella

misura minima di:

20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e

65 mm;

18 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e

50 mm;

12 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e

35 mm;

per i calibri compresi tra due diverse classi, si applica il

quantitativo minimo della classe di calibro inferiore;

c) le consegne sono effettuate, sulla base di contratti di

fornitura che rispettano le condizioni stabilite nell'accordo

nazionale di cui alla lettera a), dal 15 maggio 2014 al 31 marzo

dell'anno successivo;

d) i pagamenti sono concessi sulla base delle superfici impegnate

nei contratti di coltivazione, con rese minime conformi all'allegato

n. 1 facente parte integrante del presente decreto;

e) e' ammessa una tolleranza massima del 30% per il rispetto delle

rese di cui al citato allegato n. 1 con riduzione proporzionale ai

fini del pagamento di cui al successivo comma 3: per le superfici con

rese inferiori al 70% dei valori indicati nell'allegato 1 non e'

erogato alcun aiuto;

2. La somma di € 700.000,00 e' destinata a pagamenti annuali a favore dei produttori che producono patate inserite in sistemi di qualita' DOP e IGP, iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di cui all'art. 9 del medesimo regolamento.

3. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i prodotti di cui al comma 1 non puo' superare l'importo di € 1.000,00 per ettaro.

4. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i prodotti di cui al comma 2 non puo' superare l'importo di € 40,00 per tonnellata di patate fresche ottenute da superfici inserite e risultanti nel piano dei controlli ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, per le quali l'organismo di certificazione rilascia apposita dichiarazione indicando la superficie e le quantita' prodotte per

ciascun beneficiario.

5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond
disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate
prioritariamente per i pagamenti di cui al comma 2 e viceversa.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2014

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1512